

https://storage.courtlistener.com/recap/gov.uscourts.dcd.223205/gov.uscourts.dcd.223205.1108.1_1.pdf

| 1570

[Microsoft Word - PFJ Cover Memo 11.20 FINAL \(2\)](#)

2024/4(53)RRa

53. La legge dell’Australia che vieta ai minori di anni 16 l’utilizzo di utilizzo di alcune piattaforme di social media.

L’Australia ha approvato il 29 novembre 2024 l’*Online Safety Amendment (Social Media Minimum Age) Bill 2024*, mediante il quale, andando a sostituire il previgente l’*Online Safety Act 2021*, introduce un divieto di accedere a determinate piattaforme di social media per minori di età inferiore ai 16 anni.

La legge, pubblicata con numero 147 e con la data del 10 dicembre 2024, stabilisce un’età minima per la fruizione di determinati servizi di social media e un obbligo per i fornitori di piattaforme di social media per i quali è prevista tale restrizione, di agire diligentemente per evitare che i minori di età inferiore all’età minima abbiano un account sulla piattaforma.

Come riporta il sito ufficiale del *Parliament of Australia* (www.aph.gov.au), il testo definitivo della legge è stato approvato con larga maggioranza e riflette una posizione quasi unanimemente condivisa dal potere politico.

Nei memorandum esplicativi allegati al testo di legge, il provvedimento viene descritto come giustificato dalla preoccupazione per il rischio di danni alla salute e al benessere, anche in termini di soddisfazione della vita, presentato dall’esposizione dei bambini più piccoli ai social media. Lo scopo della legge appare dunque disegnato in termini di sicurezza e di benessere dei minori più giovani e delle loro famiglie e di responsabilità delle aziende di social media.

Nello specifico, la normativa introduce un’età minima legale pari a 16 anni per detenere un account con determinate piattaforme di social media, ponendo a carico di queste ultime il rischio di una eventuale violazione del divieto. Si prevede, infatti, che debbano essere introdotte, entro un anno dall’entrata in vigore della legge, pratiche ragionevoli di *age-gating* e che, in caso di mancato rispetto dei limiti imposti saranno comminate sanzioni pecuniarie da applicarsi con il sistema australiano della *penalty unit*, nella misura di 30.000 *penalty units* (art. 63D “*Civil penalty for failing to take reasonable steps to prevent age-restricted users having accounts*”).

Ad essere sanzionate in caso di violazione del limite di età sarebbero, dunque, solo le società che gestiscono i *network*, mentre rimarrebbero immuni i minorenni e i loro genitori.

Ai fini dell’applicazione della disciplina, l’art. 63C afferma che si intendono come “piattaforme di social media con limiti di età” tutte quelle che consistono in:

- “(a) un servizio elettronico che soddisfi le seguenti condizioni:
- (i) l'unico scopo, o uno scopo significativo, del servizio è consentire l'interazione sociale online tra 2 o più utenti finali;
 - (ii) il servizio consente agli utenti finali di collegarsi o interagire con alcuni o tutti gli altri utenti finali;
 - (iii) il servizio consente agli utenti finali di pubblicare materiale sul servizio;
 - (iv) altre condizioni (se presenti) stabilite nelle norme legislative;
- o
- b) un servizio elettronico specificato nelle norme legislative”.

Al contempo, in veste di clausola di chiusura del sistema, è previsto che, attraverso un apposito iter, il Ministro competente possa includere all'interno della categoria anche altri fornitori di servizi elettronici, allorché lo ritenga ragionevole e necessario a ridurre il pericolo di danno in capo ai soggetti tutelati.

A mero titolo esemplificativo, sono stati ritenuti destinatari del divieto alcuni tra i giganti della tecnologia, come **Instagram, Facebook e TikTok**. A contrario, il Governo ha specificato che la legge **non si applicherà alla messaggistica, ai giochi online e ai servizi utili all'istruzione e il supporto sanitario, come Google Classroom e YouTube**.

Il rispetto dell'obbligo di età minima comporterà una qualche forma di garanzia dell'età, che potrebbe richiedere la raccolta, l'uso e la divulgazione di ulteriori informazioni personali. In tali operazioni, tuttavia, al fine di tutelare la privacy degli utenti, è espressamente posto all'art. 63DB il **divieto di raccolta di materiale di identificazione rilasciato dal governo (es. carta di identità) o di utilizzo di servizi accreditati** (ai sensi del *Digital ID Act 2024*). Si dovrà, dunque, invece, provvedere allo sviluppo di sistemi di verifica alternativi.

Le piattaforme **non dovranno utilizzare le informazioni e i dati raccolti a fini di garanzia dell'età per nessun altro scopo**, a meno che l'interessato non abbia fornito il proprio consenso. Inoltre, una volta che le informazioni siano state utilizzate il raggiungimento dello scopo, le stesse devono essere cancellate dalla piattaforma (o da qualsiasi terza parte incaricata dalla piattaforma).

Anche per la violazione (si dice, grave e ripetuta) di tali ultime norme, sono previste sanzioni pecuniarie.

Seppure non siano mancati in questi ultimi anni nel panorama internazionale provvedimenti adottati a tutela dei minori - si può citare, per gli Stati Uniti d'America, il *Children's Online Privacy Protection Act (COPPA)* che impone ai minori di 13 anni di fornire il consenso dei genitori per la raccolta dei dati da parte delle aziende tecnologiche (v., in questa Rubrica, la notizia n. 11 nel numero 2/2023 [[2023/2\(11\)LV](#)] e in *Atlante*, p. 359; e anche la notizia n. 27 nel numero 4/2023 [[2023/4\(27\)IG](#)] e in *Atlante*, p. 484) - o, per l'Unione europea, il regolamento (UE) 2022/2065 (*Digital Services Act, DSA*), che contiene disposizioni intese ad offrire ai bambini una maggiore protezione online e ad impedire alle piattaforme di rivolgersi ai minori con annunci personalizzati (art. 28 DSA) - la nuova legge australiana costituisce ad oggi un *unicum* per la radicalità della sua misura,

e, anche per questo motivo, fungerà sicuramente da punto di riferimento per il dibattito, ancora molto vivo, sulle tematiche della protezione dei minori online.

RACHELE RANIERI

| 1572

https://www.aph.gov.au/Parliamentary_Business/Bills_Legislation/Bills_Search_Results/Result?bId=r7284.
https://parlinfo.aph.gov.au/parlInfo/search/display/display.w3p;query=Id%3A%22legislation%2Fems%2Fr7284_ems_b9c134ac-a19a-47b2-9879-b03dda6e3c1a%22
https://parlinfo.aph.gov.au/parlInfo/search/display/display.w3p;query=Id%3A%22legislation%2Fems%2Fr7284_ems_ca8c5dba-cc80-4846-92f5-bea56885dcd%22

2024/4(54)VR

54. L’audizione di Meta al Senato australiano del 26.11.2024 e la sua ammissione di ricorrere allo *scraping* generalizzato dei dati degli utenti a fini di addestramento dei propri modelli di IA

Il 26 novembre 2024 il Senato australiano ha pubblicato una relazione del *Select Committee on Adopting Artificial Intelligence*.

Il documento analizza – in 6 capitoli lunghi più di 200 pagine – lo stato dell’arte e le sfide future poste dall’Intelligenza Artificiale (IA).

Più precisamente, muovendo da alcune premesse che culminano in un quadro rappresentativo dell’impiego delle tecnologie di IA in Australia, si affrontano i seguenti temi: il pertinente sistema normativo e i suoi sviluppi futuri, accompagnato dalla comparazione con ordinamenti stranieri; l’industria dell’IA; l’impatto di tali tecnologie sulle imprese e i lavoratori; i processi decisionali automatizzati; l’impatto ambientale.

In questo contesto, il rapporto affronta in più parti la questione dello *scraping* dei dati degli utenti da parte di alcuni “*Tech Giants*” come **Google**, **Amazon** e **Meta** (cfr. pp. 16, 47, 86, 87). Riguardo quest’ultimo (Meta), le pagine sugellano i risultati delle audizioni avvenute nelle settimane precedenti e in particolare quella del suo *Global privacy policy director* Melinda Claybaugh, la quale, incalzata dal senatore David Shoebridge, ha ammesso pubblicamente che Facebook starebbe da tempo estraendo informazioni da foto, post e altri dati – si badi – pubblici degli utenti australiani a fini di addestramento dei propri modelli di IA.

Il rapporto è di particolare interesse perché si sono espressamente poste a confronto la legislazione australiana e quella europea (quest’ultima già in sede di audizioni) e statunitense. Si è evidenziato che, a differenza delle seconde due, quella australiana nulla dispone circa le tecniche di *scraping* non consensuale di dati personali degli utenti. Se ne è desunto che ciò ha consentito a Meta di procedere, dopo il 2007, all’estrazione generalizzata senza concedere una clausola di *opt-out* o altro rimedio equipollente.

